

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 77

Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96

Euro 2,46

Anno 37

20 luglio 2006

N. 107

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 2006,
n. 938

**Recepimento Accordo Stato Regioni DLgs 195/03.
Prime disposizioni per la formazione dei Respon-
sabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione – RSPP e ASPP**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 2006, n. 938

Recepimento Accordo Stato Regioni DLgs 195/03. Prime disposizioni per la formazione dei Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP e ASPP

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il DLgs 19 settembre 2004, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/42/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”;
- il DLgs 23 giugno 2003, n. 195 “Modifiche ed integrazioni al DLgs 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli Addetti ed ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della Legge 1 marzo 2002, n. 39” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003);
- l’“Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del DLgs 23 giugno 2003, n. 195, che integra il DLgs 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro” del 26/1/2006, per la qualificazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (in seguito convenzionalmente denominati “RSPP” e “ASPP”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006;

viste le leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;
- n. 17 dell’1 agosto 2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;

viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 177 del 10 febbraio 2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione e alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale”, in cui si definisce una nuova e articolata classificazione delle tipologie d’azione programmabili sui piani di formazione professionale regionali e provinciali;
- n. 778 del 26/4/2004 “Approvazione elenco degli organismi accreditati secondo la normativa prevista dalla deliberazione di Giunta n. 177 del 10/2/2003 e successive integrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni;
- n. 265 del 14 febbraio 2005 “Approvazione degli standard dell’offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla delibera di Giunta regionale 177/03”, in particolare la scheda “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, Allegato C;
- n. 1434 del 12 settembre 2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”;
- n. 530 del 19 aprile 2006 “Il Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze”;

vista inoltre la deliberazione del Consiglio regionale n. 612 del 26 ottobre 2004 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro. Biennio 2005-2006”;

considerato che l’Accordo sopraccitato (in seguito conven-

zionalmente denominato “Accordo”), nella sua organicità considera le figure professionali di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni – RSPP, e di Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni – ASPP, titolari di un ruolo e di una responsabilità di assoluto rilievo a tutela della sicurezza e incolumità dei lavoratori;

considerato inoltre che per la delicatezza della funzione che gli stessi sono chiamati a svolgere, gli interventi formativi devono necessariamente assumere le caratteristiche di un reale momento di crescita culturale e professionale e le valutazioni intermedie e finali una funzione di effettiva certificazione dei livelli tecnico-operativi raggiunti;

rilevato che:

- a) il punto 2.7 dell’Accordo citato, prevede che le Regioni in sede di autocoordinamento, avvino una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto formativo, anche in vista di eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto dell’elevata differenza tematica tra la formazione prevista dal DLgs 626/94 e quella prevista dal DLgs 195/03, che comporta un processo di formazione specialistica che richiede una complessa organizzazione dei corsi;
- b) la Regione Emilia-Romagna intende farsi parte attiva nel promuovere la cultura della sicurezza e prevenzione e gestire attivamente la funzione, ponendo l’attenzione su alcuni ulteriori criteri generali, organizzativi e di merito, finalizzati ad assicurare uniformità e trasparenza alle azioni formative e le condizioni necessarie per il raggiungimento di un adeguato livello di competenza professionale da parte delle persone ritenute idonee;
- c) risulta inoltre indispensabile la messa a punto e sperimentazione, a livello regionale, di opportuni dispositivi per consentire alle Amministrazioni provinciali la concessione della autorizzazione dei corsi, così come previsto dall’art. 34 della sopracitata L.R. 12/03, e di indicazioni attuative per gli Organismi formatori per l’organizzazione delle attività relative e loro certificazione;
- d) si rende necessario sviluppare, in dettaglio, la formazione “specialistica” riferita alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e correlati alle specifiche attività lavorative di cui alla classificazione in macro-settori ATECO riportata nel modulo B dell’Accordo;
- e) è opportuno effettuare una analisi di fattibilità per la messa a punto di un “elenco regionale” dei lavoratori formati e/o aggiornati come RSPP e ASPP, ivi compreso il relativo database gestionale;

rilevato che le attese dei settori interessati, in più sedi manifestate, evidenziano l’urgenza della messa a punto delle indicazioni attuative e della progettazione dell’intero percorso formativo di cui trattasi per la nostra Regione;

dato atto che sono in fase di definizione, nelle apposite sedi nazionali di confronto le “Linee interpretative dell’Accordo relativo al DLgs 195/03”;

ravvisata la necessità, d’intesa con la Direzione Sanità e Politiche sociali già coinvolta anche a livello nazionale nel Coordinamento tecnico fra le Regioni sulla materia oggetto del presente provvedimento, tenuto conto della rilevanza che riveste la formazione per la qualificazione di Responsabile e Addetto, procedere con urgenza all’approvazione di prime disposizioni attuative al fine di accelerare i tempi per il rispetto del dettato legislativo in tema di formazione e di aggiornamento per RSPP e ASPP;

rilevata la necessità, in particolare per l’attività di sperimentazione di prevedere che con successivo apposito atto del Direttore generale competente venga costituito un gruppo di lavoro interregionale per la messa a punto di un quadro complessivo di riferimento coordinato così come previsto nell’Accordo e specificamente con funzioni di:

- definizione degli standard formativi;
- monitoraggio delle iniziative formative attivate nella fase sperimentale e loro modellizzazione;
- realizzazione e gestione dell’elenco RSPP e ASPP;

ritenuto opportuno, infine, nel contempo sostituire la propria scheda relativa al "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione", di cui al citato Allegato "C" della propria deliberazione 265/05, con le schede di cui all'Allegato 5b, che è allegato parte integrante del presente atto;

acquisito, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 12/03, il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale Tripartita il 22 giugno 2006;

sentite le Amministrazioni provinciali;

sentito e acquisito agli atti il parere espresso, per quanto di competenza, dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali – dr. Leonida Grisendi;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale alla Cultura, Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e della propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 e successive modificazioni;

su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi, delibera:

a) di approvare, per le motivazioni in narrativa indicate e qui integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato 1 "Prime disposizioni per la formazione dei Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP e ASPP – DLgs 195/03 e Accordo Stato-Regioni" quale prima indispensabile messa a punto per l'attivazione della sperimentazione, aggiornamento e formazione a livello regionale;

b) di dare atto che con successivo apposito provvedimento del Direttore generale competente venga costituito un gruppo di lavoro interdirezionale per la messa a punto di un quadro complessivo di riferimento coordinato, così come previsto in narrativa;

c) di approvare inoltre, quali parti integranti del presente atto, i seguenti allegati tecnici:

- Allegato 2: Modelli di attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento;
- Allegato 2a: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento modulo A;
- Allegato 2b: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento modulo B;
- Allegato 2c: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento modulo C;
- Allegato 3: Modello di attestato di frequenza relativo al modulo di aggiornamento;
- Allegato 4: Modelli di verbali di verifica dell'apprendimento;
- Allegato 4a: Verbale di verifica dell'apprendimento modulo A;
- Allegato 4b: Verbale di verifica dell'apprendimento modulo B;
- Allegato 4c: Verbale di verifica dell'apprendimento modulo C;
- Allegato 5: Schede monografiche Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione;
- Allegato 5a: Scheda monografica Addetto del Servizio di Prevenzione e protezione;
- Allegato 5b: Scheda monografica Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

d) di dare atto infine che la scheda monografica relativa al "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione", di cui al citato Allegato "C" della propria deliberazione 265/05, viene sostituita con le schede monografiche "Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione" e "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" (Allegati 5a e 5b);

e) di prevedere la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)



Allegato 1

**PRIME DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEI RESPONSABILI E ADDETTI DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RSPP E ASPP D.LGS. 195/03 E
ACCORDO STATO-REGIONI**

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 195/03, con l'inserimento del nuovo articolo 8-bis nell'ambito del D.Lgs. 626/94, introduce capacità e requisiti professionali richiesti per i Responsabili e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno: se, fino al 12 agosto 2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 195/03) per ricoprire tali ruoli erano previste "adeguate capacità ed attitudini", ora è necessario il possesso di requisiti di qualificazione professionale identificabili in professionalità e competenze da acquisire tramite "corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative" - art. 2, comma 2, D.Lgs. 195/03.

Il provvedimento 26 gennaio 2006 recante l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo dell'art. 2 del D.Lgs. 195/03 (in seguito denominato "Accordo"), che integra il D.Lgs. 626/94, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006, ha poi definito d'intesa il quadro della disciplina dei corsi di formazione.

Nelle more di approvazione delle Linee Guida interpretative dell'Accordo e condivise dalle Regioni, tenuto conto sia della rilevante importanza che riveste la formazione per la qualificazione di Responsabile e Addetto che dell'urgenza del provvedimento, La Regione Emilia-Romagna, emana, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo, le seguenti prime disposizioni attuative al fine di accelerare i tempi per il rispetto del dettato legislativo in tema di formazione e di aggiornamento per Responsabile ed Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

DESTINATARI

La formazione, così come definita dall'art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e dall'Accordo, ai fini dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 del D.Lgs. 195/03 si rivolge a:

- **Responsabili e Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione** (in seguito convenzionalmente denominati "RSPP" e "ASPP") designati dal datore di lavoro e per i quali è previsto un sistema di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi - Tabelle A4 e A5 dell'Accordo;
- **Aspiranti** all'esercizio del ruolo di Responsabile o Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione in possesso:
 - di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore
 - di Lauree triennali quali:
 - Ingegneria della Sicurezza e Protezione
 - Scienze della Sicurezza e Protezione
 - Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro(gli aspiranti in possesso di tali lauree triennali sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B)

LE FASI DI MESSA A REGIME DELL'ACCORDO

L'Accordo, in vigore dal 14 febbraio 2006 implica quali conseguenze immediate:

- la fissazione del termine di un anno dalla data di pubblicazione dell'Accordo per l'attivazione dei corsi;
- la cessazione della disciplina transitoria entro un termine vincolato alla data di attivazione dei corsi.

PERCORSO FORMATIVO

Il **percorso formativo** è articolato **in tre moduli** secondo gli standard orari e di contenuti definiti dall'Accordo, che costituisce riferimento ufficiale con cui occorre sempre confrontarsi.

MODULO A

Il modulo è inteso come **formazione di base** propedeutica, finalizzata alla conoscenza della normativa generale e specifica di riferimento in tema di igiene e sicurezza del lavoro, nonché della identificazione dei pericoli e classificazione dei rischi necessaria per la redazione del documento di valutazione dei rischi e a garantire una buona organizzazione e gestione del Sistema di Prevenzione e Sicurezza.

Caratteristiche

- **Durata complessiva:**
ore **28 + una quota di ore per la verifica finale** (quota da stabilire in relazione alle tipologie della verifica finale);
- **Obbligatorio:**
per RSPP e ASPP;
- **Frequenza:**
obbligo di frequenza in misura **non inferiore al 90%** del monte ore complessivo;
- **Valutazione:**
test di accertamento delle conoscenze acquisite. Per l'elaborazione del test si rimanda alle competenze del Soggetto Formatore e in particolare del gruppo docente e del Coordinatore/Tutor del corso;
- **Certificazione:**
il processo di certificazione consiste nel rilascio **dell'Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento** e, se riscontrata, della relativa dichiarazione d'idoneità alla prosecuzione del corso (moduli B e C);
- **Credito Formativo Permanente (valevole per qualunque percorso successivo):**
tale prerogativa è riconosciuta sia all'idoneità che alla frequenza;
- **Contenuti:**
i contenuti di riferimento sono quelli minimi di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministro della Sanità 16 gennaio 1997 per la formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, integrati secondo il dettaglio previsto dall'Accordo - Allegato A1 -

• **Casi di esonero dalla frequenza del modulo A nella fase transitoria:**

sono esonerati dalla frequenza di questo modulo i RSPP e gli ASPP nelle condizioni previste dalle Tabelle A4 e A5 di cui all'Accordo: in particolare RSPP e ASPP che possono documentare un'esperienza lavorativa e/o una formazione pregressa identificabile con i seguenti casi:

caso 1:

- a) Esperienza lavorativa superiore a 3 anni
- b) Già designati alla data del 14 febbraio 2003
- c) Attivi alla data del 13 agosto 2003
- d) In esercizio alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell'accordo
- e) Senza vincoli di titolo di studio

caso 2:

- a) Esperienza lavorativa maturata inferiore ai 3 anni e maggiore di 6 mesi
- b) Già designati alla data del 14 febbraio 2003
- c) Attivi alla data del 13 agosto 2003
- d) In esercizio alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell'accordo
- e) Senza vincoli di titolo di studio

caso 3:

- a) Designati dopo il 14 febbraio 2003
- b) In esercizio alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell'accordo
- c) In possesso di diploma di Istruzione Secondaria Superiore
- d) In possesso di attestazione dell'avvenuta formazione di cui ai contenuti minimi previsti all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997

caso 4:

- a) Nuova nomina
- b) In possesso di diploma di Istruzione Secondaria Superiore
- c) In possesso di attestazione dell'avvenuta formazione di cui ai contenuti minimi previsti all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997

MODULO B

Tale modulo, che esprime "la filosofia di fondo" del D.Lgs. 195/03, rappresenta la formazione tecnica specialistica adeguata alla specificità lavorativa e di rischio di ogni singolo comparto produttivo.

L'Accordo nell'impossibilità di declinare, nel dettaglio, i contenuti della formazione riferita all'universo dei settori produttivi e rischi correlati, ha utilizzato la classificazione europea delle attività produttive "Nace", adottata dalla CEE e recepita in Italia con la classificazione ATECO utilizzata dall'ISTAT.

Il modulo, quindi, contempla N. 9 macrosettori individuati sulla base dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla suddetta classificazione ATECO.

Caratteristiche

- **Durata complessiva:**
variabile in relazione all'entità e natura dei rischi, compresa tra un **minimo di 12 ore e un massimo di 68 ore** a cui vanno aggiunte le ore previste per la verifica finale da quantificare in relazione alla tipologia di verifica;
- **Obbligatorio:**
per RSPP e ASPP e diversificato per Macrosettori di attività.
- **Frequenza:**
obbligo di frequenza in misura **non inferiore al 90%** del monte ore complessivo;
- **Valutazione:**
verifiche obbligatorie, così articolate:
 - **intermedie** tramite test, soluzioni di casi
 - **finali** tramite:
 - a) simulazione obbligatoria finalizzata a misurare le competenze tecnico-professionali in situazione lavorativa;
 - b) colloquio o test finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente.

Le due tipologie obbligatorie di verifica previste in fase finale possono svolgersi anche in forma integrata;

- **Certificazione:**
il processo di certificazione consiste nel rilascio dell'**Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento**;
- **Credito Formativo:**

la frequenza del modulo B ha validità quinquennale per tutte le attività dello stesso macrosettore di attività (ATECO);

- **Contenuti:**

i contenuti di riferimento, di semplice valore orientativo, sono quelli riportati nell'Allegato A2 di cui all'Accordo. Tuttavia poiché l'Accordo prevede un anno di sperimentazione, i progetti formativi, elaborati durante tale fase transitoria, costituiranno un contributo altamente qualificato all'elaborazione definitiva dei progetti-tipo regionali.

In tale fase è possibile sperimentare aggregazioni settoriali fra i vari macrosettori ATECO con rischi assimilabili tra loro, anche con moduli formativi comuni, nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori.

- **Casi di esonero dalla frequenza del modulo B nella fase transitoria:**

Sono esonerati dalla frequenza di questo modulo:

- i RSPP e gli ASPP che si trovano nella specifica situazione di possesso dei seguenti requisiti (tabelle A4 e A5 dell'Accordo):

- a) Esperienza lavorativa superiore a 3 anni
- b) Già designati alla data del 14 febbraio 2003
- c) Attivi alla data del 13 agosto 2003
- d) In esercizio alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell'accordo
- e) Senza vincoli di titolo di studio

- i RSPP e gli ASPP in possesso delle seguenti lauree triennali:

- Ingegneria della Sicurezza e Protezione
- Scienze della Sicurezza e Protezione
- Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

MODULO C

Tale modulo è inteso come **formazione integrativo-specialistica** mirata a sviluppare il ruolo di Responsabile della gestione-coordinamento delle figure professionali di riferimento con cui intrattiene le relazioni al fine di supportare il datore di lavoro e concorrere al buon funzionamento del "sistema sicurezza".

Caratteristiche

- **Durata complessiva:**
ore 24 + una quota di ore per la verifica finale (quota da quantificare in rapporto al numero dei candidati e alla durata minima della verifica individuale);
- **Obbligatorio:**
soltanto per RSPP. Non sono previsti esoneri
- **Frequenza:**
obbligo di frequenza in misura **non inferiore al 90%** del monte ore complessivo;
- **Valutazione:**
verifiche obbligatorie, così articolate:
 - **intermedie** (anche riferite ai contenuti dei moduli A e B nel caso in cui i Partecipanti siano esonerati dalla frequenza di tali moduli) tramite test, soluzioni di casi, simulazioni di riunioni di lavoro;
 - **finali** tramite: **colloquio obbligatorio** per la valutazione della consapevolezza del ruolo e delle competenze relazionali, organizzative, gestionali e di coordinamento;
- **Certificazione:**
il processo di certificazione consiste nel rilascio dell'**Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento**;
- **Credito Formativo Permanente:**
valevole per qualsiasi macrosettore di attività (ATECO);
- **Contenuti:**
i contenuti di riferimento sono quelli riportati nell'Allegato A3 di cui all'Accordo e già coerenti con quanto indicato al comma 4 dell'Art. 2 D.Lgs. 195/03.

Corsi di aggiornamento

L'art. 8 bis, comma 5, del D.Lgs. 626/94 introdotto dal D.Lgs. 195/03, prevede sia per Responsabili che Addetti corsi di aggiornamento finalizzati a mantenere costantemente alto il livello professionale delle figure che operano nel Sistema

Sicurezza.

Caratteristiche

- **Durata complessiva:**
rapportata ai macrosettori ATECO di appartenenza e ai ruoli:
 - **Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione:**
 - ✓ **Macrosettori 3, 4, 5, 7: ore 60** complessive anche se l'incarico è riferito a più settori;
 - ✓ **Macrosettori 1, 2, 6, 8, 9: ore 40** complessive anche se l'incarico è riferito a più settori
 - **Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione:**
 - ✓ **Macrosettori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: ore 28** complessive valevoli per qualunque macrosettore
- **Obbligatorio:**
per RSPP e ASPP con cadenza quinquennale: lo svolgimento dell'aggiornamento può avvenire in un'unica soluzione entro il 5° anno oppure diluito in singole quote orarie annuali nell'ambito del quinquennio e nel rispetto del monte ore complessivo. Non sono previsti esoneri.
- **Limitato:**
ai macrosettori ATECO e pertanto al Modulo B.
- **Frequenza:**
in analogia con quanto stabilito per i Moduli A, B e C l'**obbligo di frequenza** è in misura **non inferiore al 90%** sia del monte ore complessivo che delle singole quote orarie annuali su cui l'aggiornamento viene eventualmente diluito.
- **Valutazione:**
riferita alla verifica del livello d'interazione del Partecipante con il gruppo-classe in un'ottica di sinergia operativa intesa come capacità di confronto reciproco sia delle esperienze lavorative individuali che delle conoscenze acquisite nell'ambito di un "seminario" allo scopo organizzato.
- **Certificazione:**
il processo di certificazione consiste nel rilascio dell'**Attestato di frequenza**;
- **Contenuti:**
oltre a fare riferimento ai contenuti del/i macrosettore/i di riferimento è fondamentale privilegiare gli elementi riportati al punto 3 dell'Accordo, lettere a), b), c) e cioè:
 - a) Settore produttivo di riferimento

- b) Novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia
- c) Innovazioni nel campo delle misure di prevenzione

Decorrenza corsi di aggiornamento

Nella fase di disciplina transitoria l'obbligo di aggiornamento ha decorrenza **immediata** per RSPP e ASPP che si trovano nelle seguenti situazioni:

Situazione 1:

- a) Esperienza lavorativa superiore a 3 anni
- b) Già designati alla data del 14 febbraio 2003
- c) Attivi alla data del 13 agosto 2003
- d) In esercizio alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell'accordo
- e) Senza vincoli di titolo di studio

Situazione 2:

Laureati esonerati dalla frequenza dei moduli A e B e cioè in possesso di laurea triennale di cui all'art. 2, comma 6, D.Lgs. 195/03 conseguita da più di cinque anni.

In tali situazioni in cui vige l'obbligo dell'**immediato** aggiornamento, il RSPP o l'ASPP deve contestualmente frequentare almeno il 20% del monte ore complessivo di aggiornamento relativo al macrosettore di attività pertinente e diluire nel quinquennio la quota oraria restante.

In alternativa, può optare per la frequenza del modulo B, sempre riferito al macrosettore di attività.

In tutti gli altri casi la decorrenza del quinquennio può essere così individuata:

- Dalla data di conclusione del modulo B;
- dalla data di conseguimento della laurea di cui a quelle individuate all'art. 3, comma 6, D.Lgs. 195/03;
- dalla data di conclusione del primo aggiornamento obbligatorio (per tutti coloro rientranti nella situazione di decorrenza immediata)

Suggerimenti ed indicazioni metodologiche

Premesso che la metodologia didattica va sempre considerata in rapporto alle caratteristiche del contesto nel quale si opera e ai fattori che lo determinano si suggerisce di adottare, al fine di una migliore qualità della formazione, quelle metodologie didattiche che, privilegiando, quando possibile, le esperienze lavorative dei Partecipanti favoriscano lo sviluppo di un processo di analisi, riflessione e concettualizzazione delle esperienze: lezioni frontali, analisi di casi, simulazioni, confronto tra esperienze personali, produzione di elaborati individuali e di gruppo costituiscono gli strumenti più adeguati, così come indicato anche nell'Accordo.

E' possibile ricorrere alla Formazione a Distanza - FAD, per il modulo A, si sconsiglia invece la FAD per i moduli B e C, poiché nell'attuale fase sperimentale di avvio del sistema, tale metodologia risulterebbe scarsamente efficace ai fini del miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, obiettivo primario del dettato legislativo.

Al contrario nei corsi di aggiornamento l'utilizzo della FAD è sempre possibile ed è facilitato dalla generalità delle tematiche da affrontare.

Tipologie dei Soggetti Formatori

Sulla base del D.Lgs. 195/03 e del successivo Accordo i Soggetti Formatori si distinguono in due gruppi:

A. Soggetti riconosciuti "ope legis" e così articolati:

- a1)** soggetti previsti dal D.Lgs. 195/03 art. 2, comma 3, ritenuti idonei a realizzare la formazione nei confronti di ogni tipologia di utenza;
- a2)** soggetti previsti dall'Accordo al punto 4.1, ma con precise limitazioni;

B. Soggetti accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione o Provincia Autonoma

Requisiti dei Soggetti Formatori

I Soggetti Formatori rientranti nel **gruppo A**, in quanto istituzionalmente abilitati a formare, valutare e attestare nei confronti di ogni tipologia d'utenza o del personale dipendente o degli iscritti non necessitano né di autorizzazione né di accreditamento per la realizzazione diretta dei corsi che, nel caso di Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e di Organismi Paritetici, può avvenire anche

mediante Strutture Formative di loro diretta emanazione.

I Soggetti Formatori identificati come **gruppo B** possono candidare i progetti formativi, che non usufruiscono di contributo pubblico, all'interno dei Piani di formazione provinciali, purchè in possesso dei seguenti requisiti:

- **Accreditamento** da intendersi ai sensi delle disposizioni previste dalla Delibera di G.R. n. 177/03 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accREDITamento degli Organismi di formazione professionale" e successive integrazioni, rafforzato dai seguenti ulteriori requisiti anche autocertificati:
 - ✓ Identificarsi in Strutture in possesso di esperienza formativa almeno biennale maturata in materia di prevenzione e sicurezza;
 - ✓ Disporre di docenti con esperienza professionale almeno biennale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza.

Gli stessi requisiti di accreditamento e di esperienza formativa/professionale riferiti sia alla Struttura che ai Docenti sono richiesti anche agli Organismi di formazione esterni coinvolti nella realizzazione dei corsi dai Soggetti Formatori sia abilitati "ope legis" (già denominati gruppo A) che da quelli "accreditati" (già denominati gruppo B).

Autorizzazioni e riconoscimento delle attività: inoltre sulla base del regime autorizzativo previsto dalla L.R. 12/03, art. 34 anche gli Organismi, privi di accreditamento, ma autorizzati potranno operare, in analogia con i Soggetti Formatori accreditati (già denominati gruppo B).

Tale specifica autorizzazione sarà rilasciata dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio a seguito di presentazione degli idonei documenti comprovanti il rispetto dei seguenti requisiti:

1. **Finalità formativa** tra i compiti previsti dallo Statuto
2. **Capacità logistiche** (Disponibilità e adeguatezza dei locali a rispetto della normativa vigente - D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, normativa incendi, normativa infortunistica -)
3. **Capacità organizzative:** Essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
 - a) Certificazione ISO 9001 o altra certificazione equipollente

- b) Almeno tre anni di esperienza nella gestione di attività formative

Agli organismi che richiedono l'autorizzazione verranno richiesti i seguenti documenti:

- Copia dello Statuto o dell'atto costitutivo, dai quali si evinca che la formazione professionale rientra fra le attività proprie dell'organismo;
- Nel caso di richiesta effettuata sulla base del possesso di uno dei requisiti di cui al punto 3A), autodichiarazione attestante il possesso della Certificazione ISO 9001 o di eventuali altre certificazioni europee, entrambe riferite ai processi inerenti la formazione;
- Nel caso di richiesta effettuata sulla base del possesso di uno dei requisiti di cui al punto 3B), curriculum societario e dati di bilancio degli ultimi tre anni, che evidenzino le attività attinenti la formazione;
- Dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche.

I requisiti sopra indicati sono integrati da quelli previsti dall'Accordo per i Docenti e cioè il possesso di un'esperienza professionale almeno biennale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza.

Riconoscimento Formazione Pregressa

Per la fase transitoria e di parziale sanatoria fino alla data di messa a regime delle situazioni pregresse non conformi alla nuova normativa di cui al D.Lgs. 195/03, l'eventuale frequenza in data antecedente l'Accordo, di corsi attinenti le tematiche sulla sicurezza sul lavoro se debitamente documentata e certificata, potrà costituire titolo per il riconoscimento di un credito per l'ammissione alla parte residuale dei percorsi di cui ai moduli A e B per il conseguente esercizio del ruolo di RSPP e di ASPP.

L'Accordo ha definito il quadro della disciplina dei corsi di formazione di cui all'art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e la sua pubblicazione in G.U. del 14 febbraio 2006, n. 37 implica, per il fatto stesso di essere entrato in vigore, la conseguenza che, entro il termine previsto dal decreto e vincolato alla data di attivazione dei corsi, viene meno la disciplina transitoria di cui all'art. 3 del D.Lgs. 195/03.

La decadenza della disciplina transitoria di cui sopra imporrà a tutti i RSPP e ASPP il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 626/94, art. 8 bis, fatti salvi soltanto gli esoneri di

cui all'Accordo stesso. Con la fine della fase transitoria se non verranno completati i percorsi formativi previsti i RSPP e gli ASPP risulteranno automaticamente privati dei requisiti professionali specifici richiesti e prima riconosciuti.

Poiché all'art. 3 del D.Lgs. 195/03 (II capoverso), il legislatore ha affrontato il tema della validità dei corsi di formazione frequentati anteriormente all'entrata in vigore dell'Accordo, riferendosi esclusivamente a quelli previsti all'art. 3, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministro della Sanità 16 gennaio 1997 e che per esplicito dettato normativo sono destinati ad esaurire la loro efficacia con "l'istituzione dei corsi di formazione di cui all'art. 2, I capoverso, comma 2" del D.Lgs. 195/03, si ritiene di poter considerare comunque validi i corsi di formazione che rispondono ai requisiti soggettivi e di contenuto previsti all'art. 3 del D.Lgs. 195/03, indipendentemente dalla data del 13 agosto 2003 in virtù dei seguenti due fattori:

1. si tratta di corsi destinati a terminare la loro efficacia con l'esaurimento del periodo transitorio;
2. per avere efficacia oltre tale periodo dovrebbero rispettare tutti i canoni normativi fissati nell'Accordo per i corsi di cui all'art. 8 bis del D.Lgs. 626/94, quadro d'insieme di difficile realizzazione ma che qualora si verificasse rispetterebbe la disciplina concordata fatto salvo anche il possesso dei requisiti obbligatoriamente previsti per i Soggetti Formatori.

Occorre poi considerare che il D.Lgs. 195/03 rimanda la formazione all'Accordo e che, pertanto, il 14 febbraio 2006 rappresenta la data di prima applicazione della nuova disciplina dei corsi di formazione di cui all'art. 8 bis del D.Lgs. 626/94; alla luce, quindi, del medesimo decreto per tutti i Soggetti interessati la formazione già effettuata è da ritenersi in generale non pienamente conforme alla nuova normativa.

Si dispone, pertanto, che la validità dei corsi realizzati nel rispetto della precedente disciplina normativa venga riconosciuta nell'ambito del regime di transitorietà e in un'ottica giuridica di cedevolezza dell'efficacia, in quanto gli stessi sono destinati a venir meno con l'entrata in vigore della nuova normativa e quindi si configura soltanto la possibilità di **riconoscimento di eventuali crediti formativi**, non escludendo la possibilità di validazione dell'intero percorso formativo nel rispetto dei criteri e dei contenuti fissati nell'Accordo.

I corsi effettuati dopo il 14 febbraio 2006, data di pubblicazione dell'Accordo, devono necessariamente rispettare quanto in esso previsto.

Riconoscimento crediti formativi

Modulo A

Per quanto riguarda il modulo A non si pone il problema di riconoscimento di crediti per coloro che rientrano nei casi di cui alle tabelle A4 e A5 dell'Accordo in quanto è previsto l'esonero dalla frequenza dell'intero modulo.

Per tutti coloro che non rientrano nei casi previsti per la sanatoria della fase transitoria e che quindi non sono abilitati all'esercizio del ruolo di RSPP o ASPP, ma vi aspirano è da considerare, per la valutazione di credito formativo, l'avvenuta frequenza di corsi di cui all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 o comunque orientati almeno in parte ai contenuti previsti dal sopracitato art. 3. La formazione obbligatoria residuale sarà costituita dai contenuti e dall'ore di frequenza mancanti rispetto agli standard previsti dall'allegato 1 dell'Accordo.

Modulo B

Per quanto riguarda il modulo B, non si pone il problema di riconoscimento di crediti per coloro che rientrano nelle situazioni già descritte per le quali è previsto l'esonero dalla frequenza dell'intero modulo - tabelle A4 e A5 dell'Accordo.

Per tutti coloro che rientrano nei casi previsti per la sanatoria nelle suddette tabelle dell'Accordo e già descritti al modulo A come **casi 2, 3, 4** o che aspirano all'esercizio del ruolo di RSPP e ASPP e che hanno comunque frequentato a vario titolo corsi specifici sulla valutazione dei rischi rapportata a determinati ambienti di lavoro e relative attività, la formazione obbligatoria residuale sarà costituita dai contenuti e dalle ore di frequenza mancanti rispetto allo specifico progetto formativo di macrosettore approvato dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Modulo C

Relativamente al modulo C non sono riconoscibili crediti formativi in quanto nella formazione pregressa sembra non potersi riscontrare il taglio innovativo e psicosociale che caratterizza le moderne tecniche di comunicazione e organizzazione.

In qualunque caso di riconoscimento di crediti ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento, il candidato dovrà superare le verifiche intermedie e finali previste dai singoli moduli.

Nella presente fase di avviamento sperimentale dei nuovi percorsi formativi e di attivazione di istruttorie, al fine di

valutare la formazione pregressa, gli Enti gestori dei corsi potranno avvalersi del supporto di funzionari del Servizi Sanità Pubblica e Formazione Professionale della regione Emilia-Romagna, membri del gruppo di lavoro che si intende costituire e formalizzare.

Attestati da rilasciare

Moduli A, B, C:

al termine di ciascun modulo, nel rispetto del 90% di frequenza e della soglia minima di profitto prefissata per ogni verifica finale, viene rilasciato un **Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento**.

Moduli di aggiornamento:

al termine di ogni "tranche" (compresa la quota del 20%) annuale o unica di aggiornamento è rilasciato il relativo **Attestato di frequenza** nel rispetto del 90% di frequenza e di una verifica positiva del livello d'interazione del Partecipante con il gruppo-classe.

L'**Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento**, da rilasciare al termine di ogni percorso formativo di cui ai moduli A, B, C e l'**Attestato di frequenza** da rilasciare al termine di ogni tranche annuale o unica di aggiornamento dovranno riportare i seguenti elementi minimi comuni:

- normativa di riferimento, attuativa del D.Lgs. 195/03
- specifica del modulo con monte ore (e per il modulo B specifica del macrosettore)
- periodo di svolgimento del corso
- soggetto formatore
- dati anagrafici del corsista
- firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato.

L'**attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento** riporterà anche le caratteristiche del percorso formativo e una descrizione sintetica delle verifiche finali e della loro tipologia.

Gli attestati sono rilasciati e registrati dal Soggetto Formatore che gestisce l'iniziativa e, a richiesta dell'interessato, potrà essere rilasciato un duplicato.

Sarà cura dell'Utente conservare sia gli Attestati con verifica dell'apprendimento che i singoli Attestati di frequenza del corso di aggiornamento al fine di documentare il rispetto dell'obbligo di formazione e di aggiornamento.

E' auspicabile che anche i Soggetti Formatori abilitati "ope legis" si attengano agli stessi modelli di attestato.

Verbale di verifica dell'apprendimento

La Commissione di docenti interni, costituita per ogni modulo al fine di accertare il livello di apprendimento, al termine delle operazioni di valutazione delle prove di verifica finale procede a redigere il verbale predisposto secondo il modello allegato e che dovrà contenere i seguenti quadri riferiti a:

- dati identificativi dell'iniziativa formativa;
- realizzazione dell'iniziativa formativa;
- modalità delle verifiche finali
- elenco dei partecipanti con relativi dati anagrafici
- esito della valutazione finale

Nelle more dell'individuazione dei Soggetti istituzionalmente delegati alla loro conservazione, i verbali redatti sia dai Soggetti Formatori "abilitati ope legis" o accreditati e/o autorizzati rimangono, in tale fase transitoria, agli atti del Soggetto che gestisce l'iniziativa formativa.

Modelli di attestato:

Allegato **2**: Modelli di Attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento

Allegato **2a**: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento **modulo A**

Allegato **2b**: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento **modulo B**

Allegato **2c**: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento **modulo C**

Allegato **3**: Modello di Attestato di frequenza rilasciato al termine del modulo di aggiornamento per RSPP e ASPP

Allegato **4**: Modelli di verbali di verifica dell'apprendimento

Allegato **4a**: verbale di verifica dell'apprendimento **modulo A**

Allegato **4b**: verbale di verifica dell'apprendimento **modulo B**

Allegato **4c**: verbale di verifica dell'apprendimento **modulo C**



Allegato 2

**Modelli di Attestati
di frequenza con verifica
dell'apprendimento**

Allegato 2a

Regione Emilia Romagna



ATTESTATO DI FREQUENZA

con verifica dell'apprendimento

Rilasciato al termine del **modulo A** del corso per
Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
in attuazione del D. Lgs 195/03 e dell'Accordo 14/02/2006

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat....

il

ATTUATORE DELL'INIZIATIVA

Sede

Il Responsabile dell'iniziativa**Il Rappresentante del Soggetto attuatore**

Corso n..... approvato con atto della n..... del

Registrato in data al n.....

MODULO A**ore 28****A1.****ore 4**

- L'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs 626/94 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
- Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento

A2.**ore 4**

- I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D. Lgs 626/94: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali
- Il Sistema Pubblico della prevenzione

A3.**ore 4**

- Criteri e strumenti per l'individuazione dei rischi
- Documento di valutazione dei rischi

A4.**ore 4**

- La classificazione dei rischi in relazione alla normativa
- Rischio incendio ed esplosione

A5.**ore 4**

- La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza

A6.**ore 4**

- La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro

A7.**ore 4**

- Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio

CONTENUTI

I contenuti trattati rispettano nel dettaglio quanto riportato nell'Allegato A1 dell'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2,3,4 e 5 del D. Lgs 195/03, che integra il D. Lgs 626/94 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

PERIODO E DURATA DEL MODULO A**Periodo di effettuazione****dal**

--	--	--

al

--	--	--

Durata complessiva espressa in ore

--

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

--

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

La frequenza del modulo A, certificata dal presente attestato, costituisce Credito Formativo Permanente per qualsiasi macrosettore di attività (ATECO).

Allegato 2b

Regione Emilia-Romagna

**ATTESTATO DI FREQUENZA****con verifica dell'apprendimento**Rilasciato al termine del **modulo B** del corso per**Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione**

in attuazione D.Lgs 195/03 e Accordo 14 /02/2006

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat....

il

ATTUATORE DELL'INIZIATIVA

Sede

Il Responsabile dell'iniziativa**Il Rappresentante del Soggetto attuatore**

Corso n..... approvato con atto della n..... del

Registrato in data al n.....

MODULO B**ore.....****Macrosettore di attività (ATECO)****TEMATICHE TRATTATE** *(riportare il titolo)***ore****CONTENUTI**

PERIODO E DURATA DEL MODULO B**Periodo di effettuazione****dal**

--	--	--

al

--	--	--

Durata complessiva espressa in ore

--

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

--

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

La frequenza del modulo B, certificata dal presente attestato, costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale per il macrosettore di attività (ATECO) n.
Il presente modulo formativo è soggetto ad aggiornamento obbligatorio quinquennale

Allegato 2c

Regione Emilia Romagna



ATTESTATO DI FREQUENZA

con verifica dell'apprendimento

Rilasciato al termine del **modulo C** del corso per
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
in attuazione del D. Lgs 195/03 e dell'Accordo 14 /02/2006

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat....**il**

ATTUATORE DELL'INIZIATIVA

Sede**Il Responsabile dell'iniziativa****Il Rappresentante del Soggetto attuatore**

Corso n..... approvato con atto della n..... del
Registrato in data al n.....

MODULO C**ore 24****C1.****ore 8**

- Organizzazione e sistemi di gestione

C2.**ore 4**

- Il sistema delle relazioni e della comunicazione
- Rischi di natura psicosociale

C3.**ore 4**

- Rischi di natura ergonomica

C4.**ore 8**

- Ruolo dell'informazione e della formazione

CONTENUTI

I contenuti trattati rispettano nel dettaglio quanto riportato nell'Allegato A3 dell'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2,3,4 e 5 del D. Lgs 195/03, che integra il D. Lgs 626/94 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

PERIODO E DURATA DEL MODULO C**Periodo di effettuazione****dal**

--	--	--

al

--	--	--

Durata complessiva espressa in ore

--

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

--

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

La frequenza del modulo C, certificata dal presente attestato, costituisce Credito Formativo Permanente per qualsiasi macrosettore di attività (ATECO)
--



Regione Emilia-Romagna

ASSESSORATO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ, LAVORO, PARI OPPORTUNITÀ

Allegato 3

**Modello di Attestato di frequenza
rilasciato al termine del modulo di
aggiornamento per
Responsabile e Addetto
del Servizio di Prevenzione e
Protezione**

Allegato 3

ATTESTATO DI FREQUENZA

Rilasciato al termine del **modulo di aggiornamento per
Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione**
in attuazione del D. Lgs 195/03 e dell'Accordo 14 /02/2006

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat....
il

ATTUATORE DELL'INIZIATIVA

Sede

Il Responsabile dell'iniziativa

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso n... ..approvato con atto dellan..... del
Registrato in data al n.....

MODULO B - AGGIORNAMENTO
Macrosettore di attività (ATECO)

ore

CONTENUTI

PERIODO E DURATA DEL MODULO DI AGGIORNAMENTO

Periodo di effettuazione

dal

--	--	--

al

--	--	--

Durata complessiva espressa in ore

--

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE



Regione Emilia-Romagna

ASSESSORATO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ, LAVORO, PARI OPPORTUNITÀ

Allegato 4

**Modelli di verbali di
verifica dell'apprendimento**

Allegato 4a**MODULO
A****VERBALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO**

Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 195/03, che integra il D.Lgs. 626/94, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

ANNO

TITOLO DEL CORSO:

SOGGETTO FORMATORE:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

SEDE DELL'ATTIVITÀ:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

Estremi dell'atto di approvazione dell'iniziativa formativa

.....

B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'attività formativa si è regolarmente svolta dal al per complessive n. 28 ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore al 90% del monte ore.

C) MODALITÀ DELLE VERIFICHE FINALI

La verifica di apprendimento finale è stata effettuata con modalità conformi a quanto stabilito nell'Accordo di cui al D. Lgs. 195/03.

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale e di quelle intermedie risultano dagli atti depositati presso il Soggetto Formatore unitamente al testo delle prove somministrate.

Il Legale Rappresentante

.....

Data,

Allegato 4b**MODULO
B****VERBALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO**

Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 195/03, che integra il D.Lgs. 626/94, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

ANNO

TITOLO DEL CORSO:

SOGGETTO FORMATORE:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

SEDE DELL'ATTIVITÀ:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

Estremi dell'atto di approvazione dell'iniziativa formativa

.....

B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'attività formativa si è regolarmente svolta dal al per il macro-settore di attività (ATECO) n. per complessive n. ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore al 90% del monte ore.

C) MODALITÀ DELLE VERIFICHE FINALI

La verifica di apprendimento finale è stata effettuata con modalità conformi a quanto stabilito nell'Accordo di cui al D. Lgs. 195/03.

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale e di quelle intermedie risultano dagli atti depositati presso il Soggetto Formatore unitamente al testo delle prove somministrate.

Il Legale Rappresentante

.....

Data,

Allegato 4c**MODULO
C****VERBALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO**

Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 195/03, che integra il D.Lgs. 626/94, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

ANNO

TITOLO DEL CORSO:

SOGGETTO FORMATORE:

VIA J. N.

CAP: COMUNE PROVINCIA

SEDE DELL'ATTIVITÀ:

VIA N.

CAP: COMUNE PROVINCIA

Estremi dell'atto di approvazione dell'iniziativa formativa

.....

B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'attività formativa, rivolta esclusivamente ai Responsabili, si è regolarmente svolta dal al per complessive n. 24 ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore al 90% del monte ore.

C) MODALITÀ DELLE VERIFICHE FINALI

La verifica di apprendimento finale è stata effettuata con modalità conformi a quanto stabilito nell'Accordo di cui al D. Lgs. 195/03.

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale e di quelle intermedie risultano dagli atti depositati presso il Soggetto Formatore unitamente al testo delle prove intermedie somministrate e ai contenuti del colloquio finale.

Il Legale Rappresentante

.....

Data,



Allegato 5

Schede monografiche Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Le schede allegati 5A e 5B sostituiscono la scheda monografica "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" di cui all'allegato "C" della deliberazione 265/05.

Allegato 5a*Addetto al servizio di prevenzione e protezione***ELEMENTI IDENTIFICATIVI DI CARATTERE NORMATIVO/AMMINISTRATIVO**


Negli atti amministrativi e/o normativi non sono presenti elementi identificativi della professione/attività.

NORMATIVE E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

Nazionali/Comunitari		Regione Emilia-Romagna
Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome pubblicato in G.U. il 14 febbraio 2006	2006	D.G.R. n. 938 3 luglio 2006
D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195	2003	D.G.R. 10 febbraio 2003, n. 177
D.M. 16 gennaio 1997	1997	
D.Lgs.19 marzo 1996, n. 242	1996	
D.Lgs.19 settembre 1994, n. 626	1994	

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

n.d.

PERCORSO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE/ATTIVITA'

* Le Lauree considerate attinenti sono: Ingegneria della Sicurezza e Protezione; Scienze della Sicurezza e Protezione; Tecnico della Prevenzione dell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 195/2003, art. 2 co. 6)

ACCESSO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE/ATTIVITA'**ATTI DI RIFERIMENTO****Esame***requisiti di accesso*

n.d.

nomina della Commissione

n.d.

componenti della Commissione

n.d.

tipologia di prova

n.d.

contenuti della prova

n.d.

attestato rilasciato

n.d.

Amministrazione competente al rilascio

n.d.

albo/elenco /registro/ruolo*requisiti professionali*

n.d.

registrazione

n.d.

organismo competente

n.d.

FORMAZIONE REGOLAMENTATA	ATTI DI RIFERIMENTO
soggetto erogatore	
Soggetti "ope legis"	D.Lgs. 195/2003, art. 2; co. 3
<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazioni Regionali anche mediante le Aziende USL • Amministrazioni Provinciali • Università • ISPESL • INAIL • Istituto Italiano di Medicina Sociale • Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile • Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione • Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o degli organismi paritetici • Altri soggetti individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: <p>a) Amministrazioni statali e pubbliche (limitatamente al personale della P.A.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministero del lavoro e delle politiche sociali • Ministero della salute • Ministero delle attività produttive • Ministero dell'interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza • Formez <p>b) Istituzioni scolastiche statali (nei confronti del proprio personale):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istituti Tecnici Industriali • Istituti Tecnici aeronautici • Istituti professionali per l'industria e l'artigianato • Istituti Tecnici Agrari • Istituti professionali per l'agricoltura • Istituti Tecnici nautici • Istituti professionali per le attività marinare <p>c) Ordini e Collegi professionali già abilitati (limitatamente ai propri iscritti)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti Formatori accreditati • Organismi non accreditati ma autorizzati dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio purchè siano comprovati i requisiti previsti 	<p>Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome 14 febbraio 2006 p. 4.1</p> <p>D.Lgs. 494/96, art. 10, co. 1 e 2</p> <p>D.G.R. n. 177/03</p> <p>D.G.R. n. 938/2006, All.1</p>
I corsi di formazione devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di	

	<div> <p>lavoro e relativi alle attività lavorative specifiche.</p> </div>	
requisiti di ammissione	<div> <ul style="list-style-type: none"> • Maggiore età <p>Sono ammessi al corso di formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Addetti dei Servizi di prevenzione e Protezione (RSPP) designati dal datore di lavoro e per i quali è previsto un sistema di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi • Aspiranti all'esercizio del ruolo di Addetto in possesso di: <ul style="list-style-type: none"> - Diploma di Istruzione Secondaria Superiore - Lauree triennali* </div>	<p>Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome 14 febbraio 2006 Tabelle A4 e A5</p> <p>Delibera di G.R. n. 938/06 All.1</p>
durata minima		
	<div> <p>Modulo A: 28 ore Modulo B: durata variabile in relazione all'entità e natura dei rischi ma compresa tra un minimo di 12 ore e un massimo di 28 ore</p> <p>Modulo di aggiornamento: ore 28 per macrosettori 1,2,3,4,5,6,7,8,9</p> </div>	<p>Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome 14 febbraio 2006 p. 3</p> <p>Allegato A1 Allegato A2</p> <p>Delibera di GR n. 938/06 All.1</p>
contenuti		
	<div> <p>Modulo A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'approccio alla prevenzione • Il sistema legislativo • I soggetti del Sistema di Prevenzione Az. • Il Sistema Pubblico della prevenzione • Criteri e strumenti per l'individuazione dei rischi • Documento di valutazione dei rischi • La classificazione dei rischi in relazione alla normativa • Rischio incendio ed esplosione • La valutazione di alcuni rischi specifici salute e sicurezza • La valutazione di alcuni rischi specifici Igiene e lavoro • Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio </div>	

	<p>Modulo B: (Argomenti principali relativi ai diversi comparti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischi legati alla presenza di cancerogeni o mutageni • Rischi chimici • Rischi biologici • Rischi fisici • Rischi legati all'organizzazione del lavoro • Rischio infortuni • Rischio esplosioni • Sicurezza antincendio • Dispositivi protezione individuali-DPI 	<p>Accordo Conferenza Stato Regioni e Province Autonome 14 febbraio 2006 Allegato A1; Allegato A2; Allegato A3</p> <p>Delibera di GR n. 938/06 All.1</p>
metodologie didattiche		
	<ul style="list-style-type: none"> • Lezioni frontali • Casi aziendali, • Simulazioni • Confronto tra esperienze personali • Produzione di elaborati • FAD (ammessa solo per i corsi di aggiornamento) 	<p>Delibera di GR n. 938/06 All.1</p>
partecipanti		
	n.d.	
sede		
	n.d.	
attestato rilasciato		
	<ul style="list-style-type: none"> • Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento (moduli A, B) • Attestato di frequenza (modulo di aggiornamento) 	<p>D.Lgs. 195/03, art. 2, co. 2</p> <p>Delibera di GR n. 938/06 All.1</p>

n.d.= riferimento mancante/inesistente nella normativa attuale

Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rinvia. Ad ogni modo, suddetti atti sono da intendersi comprensivi di tutte le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute.

Allegato 5b

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DI CARATTERE NORMATIVO/AMMINISTRATIVO


Negli atti amministrativi e/o normativi non sono presenti elementi identificativi della professione/attività.

NORMATIVE E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

Nazionali/Comunitari		Regione Emilia-Romagna
Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome pubblicato in G.U. il 14 febbraio 2006	2006	D.G.R n. 938 3 luglio 2006
D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195	2003	D.G.R. 10 febbraio 2003, n. 177
D.M. 16 gennaio 1997	1997	
D.Lgs.19 marzo 1996, n. 242	1996	
D.Lgs.19 settembre 1994, n. 626	1994	

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

n.d.

PERCORSO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE/ATTIVITA'

* Le Lauree considerate attinenti sono: Ingegneria della Sicurezza e Protezione; Scienze della Sicurezza e Protezione; Tecnico della Prevenzione dell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 195/2003, art. 2 co. 6)

ACCESSO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE/ATTIVITA'		ATTI DI RIFERIMENTO
Esame		
<i>requisiti di accesso</i>	n.d.	
<i>nomina della Commissione</i>	n.d.	
<i>componenti della Commissione</i>	n.d.	
<i>tipologia di prova</i>	n.d.	
<i>contenuti della prova</i>	n.d.	
<i>attestato rilasciato</i>	n.d.	
<i>Amministrazione competente al rilascio</i>	n.d.	
albo/elenco /registro/ruolo		
<i>requisiti professionali</i>	n.d.	
<i>registrazione</i>	n.d.	
<i>organismo competente</i>	n.d.	

FORMAZIONE REGOLAMENTATA

ATTI DI RIFERIMENTO

soggetto erogatore

Soggetti "ope legis"

- Amministrazioni Regionali anche mediante le Aziende USL
- Amministrazioni Provinciali
- Università
- ISPESL
- INAIL
- Istituto Italiano di Medicina Sociale
- Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o degli organismi paritetici
- Altri soggetti individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:

c) Amministrazioni statali e pubbliche (limitatamente al personale della P.A.):

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ministero della salute
- Ministero delle attività produttive
- Ministero dell'interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza
- Formez

d) Istituzioni scolastiche statali (nei confronti del proprio personale):

- Istituti Tecnici Industriali
- Istituti Tecnici aeronautici
- Istituti professionali per l'industria e l'artigianato
- Istituti Tecnici Agrari
- Istituti professionali per l'agricoltura
- Istituti Tecnici nautici
- Istituti professionali per le attività marinare

c) Ordini e Collegi professionali già abilitati (limitatamente ai propri iscritti)

- Soggetti Formatori accreditati
- Organismi non accreditati ma autorizzati dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio purchè siano comprovati i requisiti previsti

I corsi di formazione devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di

D.Lgs.195/2003, art. 2; co. 3

Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome 14 febbraio 2006 p. 4.1

D.Lgs. 494/96, art. 10, co. 1 e 2

D.G.R. n. 177/03

D.G.R. n. 938/06 All.1

	<p>lavoro e relativi alle attività lavorative specifiche.</p>	
requisiti di ammissione	<ul style="list-style-type: none"> • Maggiore età <p>Sono ammessi al corso di formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabili dei Servizi di prevenzione e Protezione (RSPP) designati dal datore di lavoro e per i quali è previsto un sistema di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi • Aspiranti all'esercizio del ruolo di RSPP in possesso di: <ul style="list-style-type: none"> - Diploma di Istruzione Secondaria Superiore - Lauree triennali* 	<p>Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome 14 febbraio 2006 Tabelle A4 e A5</p> <p>Delibera di GR n. 938/06 All.1</p>
durata minima	<p>Modulo A: 28 ore Modulo B: durata variabile in relazione all'entità e natura dei rischi ma compresa tra un minimo di 12 ore e un massimo di 28 ore Modulo C: ore 24</p> <p>Modulo di aggiornamento: ore 60 per macrosettori 3,4,5,7 ore 40 per macrosettori 1,2,6,8,9</p>	<p>Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome 14 febbraio 2006 p. 3</p> <p>Allegato A1 Allegato A2 Allegato A3 Delibera di GR n. 938/06 All.1</p>
contenuti	<p>Modulo A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'approccio alla prevenzione • Il sistema legislativo • I soggetti del Sistema di Prevenzione Az. • Il Sistema Pubblico della prevenzione • Criteri e strumenti per l'individuazione dei rischi • Documento di valutazione dei rischi • La classificazione dei rischi in relazione alla normativa • Rischio incendio ed esplosione • La valutazione di alcuni rischi specifici salute e sicurezza • La valutazione di alcuni rischi specifici Igiene e lavoro • Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio <p>Modulo B: (Argomenti principali relativi ai diversi comparti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischi legati alla presenza di 	<p>Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome 14 febbraio 2006</p> <p>Allegato A1</p> <p>Delibera di GR n. 938/06 All.1</p>

	<p>cancerogeni o mutageni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischi chimici • Rischi biologici • Rischi fisici • Rischi legati all'organizzazione del lavoro • Rischio infortuni • Rischio esplosioni • Sicurezza antincendio • Dispositivi protezione individuali-DPI <p>Modulo C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione e sistemi di gestione • Il sistema delle relazioni e della Comunicazione • Rischi di natura psicosociale • Rischi di natura ergonomica • Ruolo dell'informazione e della formazione 	
metodologie didattiche	<ul style="list-style-type: none"> • Lezioni frontali • Casi aziendali, • Simulazioni • Confronto tra esperienze personali • Produzione di elaborati • FAD (ammessa solo per i corsi di aggiornamento) 	Delibera di GR n. 938/06 All.1
partecipanti		
sede	n.d.	
attestato rilasciato	n.d.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento (moduli A, B, C) • Attestato di frequenza (modulo di aggiornamento) 	<p>D. Lgs 195/03, art. 2, co. 2</p> <p>Delibera di GR n. 938/06 All.1</p>

n.d.= riferimento mancante/inesistente nella normativa attuale

Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rinvia. Ad ogni modo, suddetti atti sono da intendersi comprensivi di tutte le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute.

Quale documentazione integrativa della deliberazione 938/06, si ritiene utile pubblicare, qui di seguito, il testo integrale dell'Accordo Stato-Regioni, DLgs 195/03, siglato il 26/1/2006, atto repertorio n. 2407

(segue allegato fotografato)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Atto rep. n. *2407* del *26 gennaio 2006*

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006:

PREMESSO che:

il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come integrato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, - nel recare disposizioni per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39 - all'art. 8 *bis*:

- quanto ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (RSPP) e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (ASPP) sui luoghi di lavoro, interni o esterni, dispone il possesso di capacità adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (*comma 1*);

- quanto ai requisiti professionali, prevede che i responsabili e gli addetti di cui al comma 1, debbano essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere, inoltre, in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, con verifica dell'apprendimento, demandando a questa Conferenza l'individuazione degli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi stessi (*comma 2*);

- quanto allo svolgimento di detti corsi, individua esattamente i soggetti deputati alla loro organizzazione (Regioni e Province autonome, Università, ISPESL, INAIL, Istituto italiano di medicina sociale, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Amministrazione della difesa, Scuola superiore della pubblica amministrazione, Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o Organismi paritetici), dando facoltà a questa Conferenza di individuare altri soggetti (*comma 3*);

- per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, richiede il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (*comma 4*);



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- dispone, con cadenza almeno quinquennale, sia per i Responsabili, che per gli addetti di cui al citato comma 1, l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento, demandandone gli indirizzi a questa Conferenza (*comma 5*);

VISTO il testo del presente accordo, Allegato sub 1, predisposto congiuntamente dai Rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'apporto delle Amministrazioni centrali interessate, come da ultimo perfezionato con il recepimento delle precisazioni richieste dalle Regioni con lettera in data 28 ottobre 2005;

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro positivo avviso, ai fini del perfezionamento dell'accordo, nel testo allegato sub 1, parte integrante del presente atto;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo e le Regioni e le Province autonome nei termini di cui all'allegato sub 1, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ALLEGATO 1

Il presente accordo costituisce attuazione del citato art. 8 *bis* del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, dando seguito a quanto lo stesso dispone sia ai commi 2, 4 e 5, in ordine ai corsi di formazione, sia al comma 3, in ordine all'esercizio della facoltà di questa Conferenza di individuazione di soggetti formatori ulteriori rispetto a quelli espressamente individuati nello stesso comma.

1. Corsi di formazione in attuazione dei commi 2, 4 dell'art. 8 *bis* del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003.

I percorsi di formazione delle due figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione - RSPP e di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione - ASPP sono strutturati in tre moduli (A, B e C), per i cui indirizzi e i requisiti, il presente accordo ha tenuto conto:

1) del contesto di riferimento, che è caratterizzato da:

- elevatissimo numero di persone da formare;
- forte diversificazione, in riferimento alla tipologia dei settori di attività economiche interessati;
- forte diversificazione in tema di tipologia dei rischi;

2) della particolare preparazione richiesta, che ad oggi - pur in mancanza di indicazioni specifiche - fa comunque registrare la maturazione di significative e consolidate esperienze, che rendono necessario prevedere modalità di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesto lavorativo, nell'esercizio delle funzioni, al fine di valorizzare il bagaglio di conoscenza già acquisito.

In considerazione di quanto precisato al punto 2), si evidenziano pertanto **due tipologie di destinatari** dei percorsi formativi:

- a) per coloro che **non hanno mai esercitato** la professione di RSPP e ASPP;
- b) per coloro che **hanno già svolto o svolgono** tali funzioni.

Sono state conseguentemente considerate **due tipologie di percorsi**:

- 1) per la tipologia di cui alla lettera a), i corsi di formazione per RSPP e ASPP, devono essere sviluppati interamente, attuando i moduli di cui al presente accordo;
- 2) per la tipologia di cui alla lettera b), è previsto l'esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo, tenendo conto delle conoscenze acquisite, a seguito delle esperienze maturate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

1.1. Termine per l' attivazione dei corsi formativi

Il termine per l'attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l'avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all'attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003.

2. INDIRIZZI E REQUISITI DEI CORSI

2.1 ORGANIZZAZIONE

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:

- a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
- b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
- d) tenuta del registro di presenza dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso;
- e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

2.2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie "attive", che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.

A tali fini è necessario:

- a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.

2.3 ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI

I percorsi formativi, sono strutturati in tre moduli: A, B e C.

II MODULO A) costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La sua durata è di 28 ore. I contenuti delle attività formative:



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

a) sono conformi a quanto indicato nel decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997), recante individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

b) integrano quelle di cui al D.M. 16 gennaio 1997, richiamato alla lettera a).

Detto modulo è dettagliato in allegato A₁

Il MODULO B) di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e di ASPP.

Detto modulo è dettagliato in allegato A₂

Il MODULO C) di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, è il corso su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in attuazione dell' art. 8 *bis*, comma 4, del d.lgs. 626/94;

La sua durata è di 24 ore ed è obbligatorio solo per RSPP.

Detto modulo è dettagliato in allegato A₃

2.4 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Quanto ai criteri di valutazione dei tre moduli A, B e C, si concorda quanto segue:

2.4.1 Il MODULO A è il modulo di base ed è obbligatorio per RSPP e ASPP:

Valutazione:

Al termine di questo modulo, obbligatorio per tutte le classi di attività lavorative e propedeutico agli specifici moduli di specializzazione, i partecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite.

Tale idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e relativi alle diverse specializzazioni.

L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato da un Coordinatore/Tutor del corso.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Attestato:

Al termine del modulo base, è rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno l'90% del monte ore) e l'idoneità, ove riscontrata, a frequentare i moduli di specializzazione;

Credito Formativo:

La frequenza al modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente.

2.4.2. Il MODULO B di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, è obbligatorio per RSPP e ASPP:

Valutazione. La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali:

- a) Verifiche Intermedie: durante lo svolgimento del modulo di specializzazione il livello di apprendimento è controllato tramite verifiche, strutturate sia a test, che come soluzioni di casi;
- b) Verifica finale: tale valutazione si svolge secondo le seguenti modalità, anche in forma integrata:
 - simulazione obbligatoria, sia per i Responsabili che per gli Addetti al fine di misurare le competenze tecnico-professionali (come da standard formativi minimi) in situazione lavorativa durante l'esecuzione di compiti coerenti con l'attività dei due diversi ruoli;
 - colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente.

L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato dal Coordinatore/Tutor del corso.

Attestato:

L'esito positivo della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno all'90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del modulo di specializzazione, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. L'attestato dovrà riportare anche il macro-settore di riferimento del corso, in quanto è solo all'interno del macrosettore interessato che il "formato" potrà svolgere le funzioni di RSPPP o di ASPP.

Credito Formativo

La frequenza del modulo B costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per l'eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore. In ogni caso, dopo i cinque anni scatta l'obbligo dell'aggiornamento.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

2.4.3. Il MODULO C di specializzazione, è per soli RSPP ed è inerente la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in attuazione dell'art. 8 bis, comma 4 del d.lgs. 626/94. **La frequenza al modulo C è obbligatoria solo per RSPP.**

Valutazioni. La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali:

- a) **Verifiche Intermedie:** durante lo svolgimento del modulo C, il livello di apprendimento sarà controllato tramite verifiche strutturate sia a test, che con metodologie di problem solving (es. simulazioni di riunioni di lavoro, discussione di casi)
- b) **Verifica Finale:** colloquio obbligatorio e finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali previste al comma 4, dell'art. 8 bis del d.lgs 626 del 1994, come integrato dal d.lgs n. 195 del 2003.

Attestato

L'esito positivo della verifica finale (colloquio), unitamente a una presenza pari almeno al **90% del monte ore**, consente il rilascio dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

Credito Formativo

La frequenza al modulo C, vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente.

2.5. CERTIFICAZIONI

L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche finali, viene effettuato da una Commissione di docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province autonome competenti per territorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati dall'art. 8 bis del d.lgs 626 del 1994, come integrato dal d.lgs n. 195 del 2003 e di quelli di cui al punto 4.1 del presente accordo. Le Regioni e Province autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

L'insieme degli attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento conseguiti dai RSPP e dagli ASPP, potranno essere inseriti nella III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni"



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI - LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

del libretto formativo, così come definito all'art. 2, comma 1 – lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276.

2.6. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PROFESSIONALI E FORMATIVI PREGRESSI

Il riconoscimento dell'esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A₄ e A₅, del presente accordo.

2.7. SPERIMENTAZIONE

In considerazione dell'elevato gap tematico tra la formazione prevista dal decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, e quella prevista dal decreto legislativo n. 195 del 2003, che comporta un processo di formazione specialistica molto impegnativo e comunque tale da richiedere una complessa organizzazione e gestione dei corsi, si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni in sede di autocoordinamento, avviano una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto formativo, per gli eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni.

3. CORSI DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL'ART. 8 BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994

L'art. 8 *bis* del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale.

In attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 8 *bis*, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:

- a) al settore produttivo di riferimento;
- b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
- c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.

La durata di detti corsi, rapportata ai macrosettori Ateco di cui ai prospetti del Modulo B, è così articolata:



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

1) per Responsabili SPP :

- **60 ore** per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 3 - 4 - 5 - 7 (prospetti modulo B);
- **40 ore** per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 1 - 2 - 6 - 8 - 9 (prospetti modulo B);

Per Addetti SPP:

- **28 ore** per tutti i macrosettori di attività Ateco (prospetti modulo B)

4. INDIVIDUAZIONE DI ALTRI SOGGETTI FORMATORI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 BIS, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994, INTRODOTTO DALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 195 DEL 2003.

L' art. 8 *bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 195 del 2003, quanto allo svolgimento di detti corsi, individua i soggetti deputati alla loro realizzazione, dando facoltà a questa Conferenza di individuare altri soggetti.

Questa Conferenza esercita col presente accordo tale prerogativa, dandovi attuazione con due distinti percorsi.

4.1. Ulteriori Soggetti formatori di cui al comma 3 dell'art. 8 *bis* del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003.

4.1.1. Con il presente accordo, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 *bis* del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, sono individuati i seguenti ulteriori soggetti formatori:

a) le Amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, che - limitatamente al personale della P. A., sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico- svolgeranno attività di formazione, valutazione e attestazione della formazione stessa:

- 1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 2) Ministero della salute;
- 3) Ministero delle attività produttive;
- 4) Ministero dell'interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza;
- 5) Formez.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E SÜDTIROL

Dette Amministrazioni sono in possesso di requisiti e competenze idonee ad assicurare, al proprio personale, l'attività formativa di valutazione e di attestazione richiesta, in quanto si occupano istituzionalmente di sicurezza sul lavoro;

b) Le istituzioni scolastiche statali, nei confronti del proprio personale, riconducibili alle seguenti tipologie:

- 1) Istituti tecnici industriali;
- 2) Istituti tecnici aeronautici;
- 3) Istituti professionali per l'industria e l'artigianato;
- 4) Istituti tecnici agrari;
- 5) Istituti professionali per l'agricoltura;
- 6) Istituti tecnici nautici;
- 7) Istituti professionali per le attività marine;

Dette Istituzioni sono dotate di personale docente in possesso di professionalità idonee per le attività di formazione, valutazione e certificazione della formazione stessa nei confronti del proprio personale e di quello delle Istituzioni scolastiche;

c) gli ordini e i collegi professionali, già abilitati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 494 del 1996, limitatamente ai propri iscritti;

4.1.2. Il personale docente impiegato per l'attività formativa dalle predette istituzioni deve possedere esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

4.1.3. Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati, congiuntamente dalle Amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 8 *bis* del d.lgs 626 del 1994, introdotto dal d.lgs 195 del 2003.

4.1.4. Le Regioni e le Province autonome possono avvalersi anche delle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale.

4.1.5. Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) di cui al successivo punto 4.2.2.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

4.2. Altri Soggetti formatori

4.2.1. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui al punto 4.2.2., possono svolgere l'attività formativa di cui al presente accordo. La verifica del possesso di detti requisiti viene effettuata dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente interessata, su richiesta dei soggetti stessi.

4.2.2. Il soggetto che intende svolgere i corsi di formazione di cui al presente accordo deve:

- a) essere accreditato dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2001, n. 162;
- b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro

4.2.3. Il soggetto formatore accreditato dalla Regione o Provincia autonoma interessata può anche avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura. In tale caso anche i soggetti formatori esterni dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al punto 4.2.2.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ALLEGATO A₁

Il MODULO A è relativo al corso generale di base. Ha una durata di **28 ore** ed **è comune per Responsabili SPP e Addetti SPP.**

Obiettivi generali:

1. Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche riferite a problemi specifici.
2. Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori.
3. Acquisire elementi di conoscenza in particolar modo per gli aspetti normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze.
4. Acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale.

PROGRAMMA

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 1		4 ore
Presentazione del corso		
L'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.	La filosofia del D.Lgs. 626/94 in riferimento alla organizzazione di un Sistema di Prevenzione aziendale, alle procedure di lavoro, al rapporto uomo-macchina e uomo ambiente/sostanze pericolose, alle misure generali di tutela della salute dei lavoratori e alla valutazione dei rischi.	
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> - La gerarchia delle fonti giuridiche - Le Direttive Europee - La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale - L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro - Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali - Il D.Lgs. 626/94: l'organizzazione della prevenzione in azienda, 	



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

	i rischi considerati e le misure preventive esaminati in modo associato alla normativa vigente collegata - La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc. - Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità	
--	---	--

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 2		4 ore
I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 626/94: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali	<ul style="list-style-type: none"> - il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti - il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP - il Medico Competente (MC) - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) - gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso - i Lavoratori - i Progettisti, i Fabbrikanti, i Fornitori e gli Installatori - i Lavoratori autonomi 	
Il Sistema Pubblico della prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> - Vigilanza e controllo - Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni - Le omologazioni, le verifiche periodiche - Informazione, assistenza e consulenza - Organismi paritetici e Accordi di categoria 	



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 3		4 ore
Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> - Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione - Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali, rischio di molestie e mobbing - Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni - Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile - Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (Linee guida regionali, linee guida CEE, modelli basati su check list, la Norma UNI EN 1050/98, ecc.) 	
Documento di valutazione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> - Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri utilizzati - Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare - Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento - Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e della efficacia nel tempo delle misure attuate 	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 4		4 ore
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa	<ul style="list-style-type: none"> - Rischio da ambienti di lavoro - Rischio elettrico - Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature - Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) - Rischio cadute dall'alto - Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti 	
Rischio incendio ed esplosione	<ul style="list-style-type: none"> - Il quadro legislativo antincendio e C.P.I. - Gestione delle emergenze elementari 	



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 5		4 ore
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza (I)	<ul style="list-style-type: none"> - Principali malattie professionali - Rischio cancerogeni e mutageni - Rischio chimico - Rischio biologico - Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li richiedono 	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 6		4 ore
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro (II)	<ul style="list-style-type: none"> - Rischio rumore - Rischio vibrazioni - Rischio videoterminali - Rischio movimentazione manuale dei carichi - Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti - Rischio da campi elettromagnetici - Il microclima - L'illuminazione 	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 7		4 ore
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio	<ul style="list-style-type: none"> - Il piano delle misure di prevenzione - Il piano e la gestione del pronto soccorso - La sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità della sorveglianza sanitaria, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi) - I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo - La gestione degli appalti - La informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori (nuovi assunti, RSPP, RLS, RLST, addetti alle emergenze, aggiornamento periodico) 	



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ALLEGATO A₂

Il MODULO B di specializzazione, è relativo al corso di formazione che tratta la natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, correlati alle specifiche attività lavorative. La sua durata varia da **12-68** ore, a seconda del macrosettore di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di Responsabile SPP e di Addetto SPP.

Questo modulo si articola in macrosettori, costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei settori ATECO. Nel sistema ATECO sono rappresentate tutte le tipologie lavorative, mediante una classificazione ad albero che consente di andare a ricercare la propria attività lavorativa nel raggruppamento di riferimento indicato nel prospetto con una o due lettere.

Nei prospetti 1 e 2 sono riportati i contenuti e i tempi complessivi che devono essere applicati per la formazione tecnica specifica del macro-settore corrispondente.

Lo schema di rappresentazione degli argomenti di cui ai prospetti 1 e 2 che seguono, è indicativo e, dunque, non esaustivo. La definizione quantitativa dei singoli argomenti da trattare all'interno del macrosettore, pertanto, è lasciata ai soggetti formatori, nel rispetto dei minimi indicati per ciascun tipo di macrosettore, livello di rischio e tipo di produzione e fermo restando che l'articolazione dei contenuti del modulo dovrà essere coerente con le indicazioni di cui al presente accordo e con gli eventuali ulteriori indirizzi regionali, per i soggetti di cui al punto 4.2.

Il Responsabile SPP e l'Addetto SPP che sono stati formati per un macrosettore possono esercitare le rispettive funzioni solo all'interno di detto macrosettore. In caso di nomina in azienda di macrosettore diverso da quello di formazione, dovrà essere effettuata la formazione specifica.

Obiettivi generali:

- a) Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti
- b) Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto
- c) Contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio
- d) Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto, gli idonei dispositivi di protezione individuali – DPI
- e) Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Contenuto dei corsi

Per ogni macro-settore sono indicati i principali argomenti relativi ai diversi comparti che lo compongono:

- rischi legati alla presenza di cancerogeni o mutageni
- rischi chimici
- rischi biologici
- rischi fisici
- rischi legati alla organizzazione del lavoro
- rischio infortuni
- rischio esplosioni
- sicurezza antincendio
- dispositivi protezione individuale - DPI

PROSPETTO 1 (pag. 1/2)

ARGOMENTO		Settori ATECO	Rischi agenti cancerogeni e mutageni	Rischi chimici				Rischi biologici	Rischi fisici				
Classificazione attività (ATECO)	Macro-Settori di			Gas Vapori Fumi	Polveri Fumi Nebbie	Liquidi	Etichettatura		Rumore	Vibrazione	Video terminali	Microonde	Radiazioni ionizzanti
1 Agricoltura		A	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
2 Pesca		B				X	X	X	X	X		X	
3 Estrazione minerali Altre industrie estrattive Costruzioni		CA CB F	X	X	X	X	X		X	X		X	X
4 Industrie Alimentari ecc. Tessili, Abbigliamento Conciarie, Cuoio Legno Carta, editoria, stampa Minerali non metalliferi Produzione e Lavorazione metalli Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici Fabbricazione macchine app. elettrici, elettronici Autoveicoli Mobili Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua Smaltimento rifiuti		DA DB DC DD DE DI DJ DK DL DM DN E O	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
5 Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari Industria chimica, Fibre Gamma, Plastica		DF DG DH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
D. L. 11/01/00 (L. 11/01/00)

PROSPETTO 1 (pag. 2/2)

	ARGOMENTO	Settori ATECO	Rischi organizzazione lavoro				Rischi infortuni			Rischi o da esplosione	Sicurezza antincendio	Sicurezza antirischio	TOT. DPT.
			Ambienti di lavoro	Movimentazione manuale dei carichi	Movimentazione merci: app. sollevam. / mezzi di trasporto	Rischio elettrico	Rischio meccanico Macchine Attrezzature	Cadute dall'alto					
1	Agricoltura	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	36	
2	Pesca	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	36	
3	Estrazione minerali	CA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60	
	Altre industrie estrattive	CB											
4	Costruzioni	F											
	Industrie Alimentari ecc.	DA											
5	Tessili, Abbigliamento	DB											
	Conciarie, Cuoio	DC											
	Legno	DD											
	Carta, editoria, stampa	DE											
	Minerali non metalliferi	DI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48	
	Produzione e Lavorazione metalli	DJ											
	Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK											
	Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici	DL											
	Autoveicoli	DM											
	Mobili	DN											
	Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E											
	Smaltimento rifiuti	O											
6	Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari	DF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	68	
	Industria chimica, Fibre	DG											
	Gomma, Plastica	DH											



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
TRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO SÜDTIROL



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE DI COORDINAMENTO
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

PROSPETTO 2 (pag. 1/2)

	ARGOMENTO	Settori ATECO	Rischio da agenti cancerogeni e mutageni	Rischi chimici				Rischi biologici	Rischi fisici				
				Gas Vapori Fumi	Polveri Fumi Nebbie	Liquidi	Etichettatura		Rumore	Vibrazione	Video terminali	Microclima illuminazione	Radiazioni
6	Classificazione Macro-Settori di attività (ATECO)												
	Commercio ingrosso e dettaglio - Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	G I	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7	Sanità - Servizi sociali	N	X	X		X	X	X			X	X	X
8	Pubblica Amm.ne Istruzione	L M		X	X	X	X	X			X	X	
9	Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica Ass.ni ricreative, culturali, sportive Servizi domestici Organizz. Extraterrit.	H J K O P Q		X	X	X	X	X			X	X	

PROSPETTO 2 (pag. 2/2)

ARGOMENTO	Settori ATECO	Rischi organizzazione lavoro			Rischi infortuni			Rischio da esplosione	Sicurezza antincendio	TOT. PUNTI
		Ambienti di lavoro	Movimentazione manuale dei carichi	Movimentazione merci: app. sollevam. / mezzi di trasporto	Rischio elettrico	Rischio meccanico Macchine Attrezzature	Cadute dall'alto			
6	Commercio ingrosso e dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) Trasporti, Magazzinaggi Comunicazioni	X	X	Rischio Incidenti stradali	X	X	X	X	X	24
7	Sanità - Servizi sociali	X	X	X	X	X	X	X	X	60
8	Pubblica Amm.ne Istruzione	X	X		X	X		X	X	24
9	Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica Ass.ni ricreative, culturali, sportive Servizi domestici Organizz. Extraterrit.	X	X		X	X		X	X	12



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
D'VALLE D'AOSTA, SARDEGNA, SICILIA E TIRRENIA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Quadro sintetico CORSI RSPP e ADDETTI SPP

Classificazione Macro-Settori di attività		Settori ATECO	ASPP A+B	RSPP A+B+C
1	Agricoltura	A	64	88
2	Pesca	B	64	88
3	Estrazione minerali Altre industrie estrattive Costruzioni	CA CB F	88	112
4	Industrie Alimentari ecc. Tessili, Abbigliamento Conciarie, Cuoi Legno Carta, editoria, stampa Minerali non metalliferi Produzione e Lavorazione metalli Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici Fabbricazione macchine app. elettrici, elettronici Autoveicoli Mobili Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua Smaltimento rifiuti	DA DB DC DD DE DI DJ DK DL DM DN E O	76	100
5	Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari Industria chimica, Fibre Gomma, Plastica	DF DG DH	96	120
6	Commercio ingrosso e dettaglio - Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	G I	52	76
7	Sanità - Servizi sociali	N	88	112
8	Pubblica Amm.ne Istruzione	L M	52	76
9	Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica Ass.ni ricreative, culturali, sportive Servizi domestici Organizz. Extraterrit.	H J K O P Q	40	64



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ALLEGATO A₃

II MODULO C è un modulo di specializzazione **per soli Responsabili SPP** e riguarda la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (*art. 8 bis, comma 4, del d.lgs. 626/94*).

Obiettivi generali:

Il modulo integra il percorso formativo dei Responsabili SPP, al fine di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e di far loro acquisire elementi di conoscenza su:

- a) sistemi di gestione della sicurezza
- b) organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione
- c) dinamiche delle relazioni e della comunicazione
- d) fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici
- e) progettazione e gestione dei processi formativi aziendali

PROGRAMMA

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo C 1		8 ore
Presentazione del corso		
Organizzazione e sistemi di gestione	<ul style="list-style-type: none"> - La valutazione del rischio come: <ol style="list-style-type: none"> a) processo di pianificazione della prevenzione b) conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi c) elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza presi - Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.) - Il processo del miglioramento continuo - Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico-amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici) 	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo C 2		4 ore
Il sistema delle relazioni e della comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc. 	



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro - Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione - Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica - Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali 	
Rischi di natura psicosociale	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn-out - Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute - Strumenti, metodi e misure di prevenzione - Analisi dei bisogni didattici 	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo C 3		4 ore
Rischi di natura ergonomica	<ul style="list-style-type: none"> - L'approccio ergonomico nell'impostazione dei posti di lavoro e delle attrezzature - L'approccio ergonomico nell'organizzazione aziendale - L'organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi 	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo C 4		8 ore
Ruolo dell'Informazione e della Formazione	<ul style="list-style-type: none"> - Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (D.Lgs. 626/94 e altre direttive europee) - Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro - Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.) - Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc) - Elementi di progettazione didattica <ul style="list-style-type: none"> * analisi dei fabbisogni * definizione degli obiettivi didattici * scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi * metodologie didattiche * sistemi di valutazione dei risultati della * formazione in azienda 	



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Tabella A₄

Riconoscimento ai Responsabili SPP dei crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Modulo C	Verifica di apprendimento
> di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B-C)
> di sei mesi, < di tre anni, con incarico attuale, designati designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)
< a sei mesi, con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003 nessuna formazione inerente ai contenuti dell' art. 3 del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)

Per coloro che sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B, si procede comunque, in occasione della verifica prevista per il modulo C, anche alla somministrazione di test, a risposta multipla chiusa, relativi alle materie dei moduli A e B.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Tabella A₅
Riconoscimento agli Addetti SPP dei crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Verifica di apprendimento
> di tre anni, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B).
> di sei mesi, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)
< a sei mesi, con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del d.m. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del d.m. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.